

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2503 del 03/05/2024
Oggetto	Rinnovo con cambio di titolarità di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione orto domestico COMUNE: Borgo Tossignano (BO) CORSO D'ACQUA: Fiume Santerno sponda Sinistra TITOLARE: Tattini Pierino e Tattini Stefano CODICE PRATICA N. BO03A0002/24RN
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2565 del 02/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno tre MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo con cambio di titolarità di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso irrigazione orto domestico

COMUNE: Borgo Tossignano (BO)

CORSO D'ACQUA: Fiume Santerno sponda Sinistra

TITOLARE: Tattini Pierino e Tattini Stefano

CODICE PRATICA N. BO03A0002/24RN

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma

aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 02/01/2024 con il n. PG/2024/341, presentata da Tattini Pierino, C.F. TTTPRN49D07C086V e Tattini Stefano, C.F. TTTSFN90C06C265C, con cui viene richiesto **il rinnovo con cambio di titolarità** della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Santerno ad uso irrigazione orto domestico, con una portata massima di 0,5 l/s, per un volume annuo massimo di prelievo di 297 mc, mediante 1 pompa mobile, rilasciata con determinazione n. 10272 del 17/08/2015 (pratica BO03A0002/24RN);

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 10272 del 17/08/2015 con la quale è stata assentita a Tattini Pierino, C.F. TTTPRN49D07C086V, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da Fiume Santerno, in Comune di Borgo Tossignano (BO), ad uso irrigazione orto domestico con scadenza 31/12/2023 (pratica BO03A0002);

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo con cambio di titolarità di concessione ai sensi dell'art. 27 e dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo della concessione è per irrigazione orto domestico assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", come precisato con DGR n. 609/2002;

- la derivazione **è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Considerato che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi assentiti dalla concessione da rinnovarsi sono variati per la variazione della titolarità della concessione da assentire a:

- Tattini Pierino, C.F. TTTPRN49D07C086V;
- Tattini Stefano, C.F. TTTSFN90C06C265C.

Preso atto della mancata trasmissione da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna del parere di competenza richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in data 15/02/2024 con il protocollo n. PG/2024/29397, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole al rilascio della concessione alle condizioni indicate nell'allegato disciplinare, ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990 applicato nei termini previsti dalla DGR 714/2022;

Preso atto del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna acquisito agli atti in data 22/02/2024, con protocollo n. PG/2024/34993, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 6/2005, che è espresso in senso favorevole con prescrizioni di cui si richiamano le seguenti:

- *L'intervento di derivazione di acqua superficiale da corsi d'acqua naturali rispetterà il rilascio del Deflusso Minimo Vitale Deflusso Ecologico (DMV/DE) del corso d'acqua;*

ed allegato come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore in analogia con quanto previsto nella D.G.R. n. 1415/2016;

Verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015, 2067/2015 e 2293/2021, la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale "Fiume Santerno - Sez. Casalfiumanese" codice IT080622000000005ER, con stato ecologico sufficiente ed in condizione di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto non comporta un rischio ambientale per cui la derivazione è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione nel rispetto delle prescrizioni allegate;

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto;

Verificato che il concessionario è in regola con i versamenti dei canoni richiesti per il periodo di validità della precedente concessione fino al 31/12/2023 e che in aggiunta agli importi dovuti, è stato corrisposto un importo in eccesso di € 1,48, e ritenuto che tale importo sia da scomputarsi sulle annualità successive;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad **€ 90,00**;
- dei canoni di concessione per gli anni dal **2024** al **2028**, corrispondenti all'intera durata della concessione dalla data del rilascio, per un importo complessivo pari ad **€ 48,10** di cui è dovuto l'importo di **€ 46,62**;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, per un importo di **€ 198,35**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 27/04/2024 (assunta agli atti al prot. n. PG/2024/80087 del 02/05/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** a Tattini Pierino, C.F. TTTPRN49D07C086V e Tattini Stefano, C.F. TTTSFN90C06C265C, **il rinnovo con cambio di titolarità della concessione a derivare acqua pubblica superficiale** dal Fiume Santerno, in Comune di Borgo Tossignano (BO), mediante 1 elettropompa mobile in sinistra idraulica, sui terreni identificati catastalmente al Foglio 2, antistante mappale 150 ad uso irrigazione orto domestico, rilasciata con determinazione n. 10272 del 17/08/2015, alle seguenti condizioni:
 - a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di 0,5 l/s e volume annuo di 297 mc;
 - b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
 - c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2028**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni

di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;

- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
 - e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
 - f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;
- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
 - 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile a "uso domestico di derivazioni superficiali", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato** in € 9,62 per **l'anno 2024**, e in € 38,48 per tutti i successivi 4 anni di validità della concessione, per un importo totale di **€ 48,10** che deve essere corrisposto in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione; importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
 - 4) Di dare atto che è stato effettuato un versamento in eccesso di € 1,48 a favore di "Regione Emilia-Romagna" e che tale versamento viene assegnato come quota parte del canone degli anni dal 2024 al 2028, pari a € 48,10, per il quale quindi il titolare dovrà versare solo una quota pari a **€ 46,62**, fermo restando l'eventuale adeguamento Istat;
 - 5) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli

interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

- 6) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **250,00**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65 (in riferimento al procedimento B003A0002), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di € **198,65**, ed è stata **versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 7) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è **soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 9) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 10) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 11) di inviare copia del presente provvedimento alle seguenti amministrazioni:
 - Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile;
 - Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna;per gli aspetti di competenza;
- 12) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;
- 13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n.

104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata a Tattini Pierino, C.F. TTTPRN49D07C086V e Tattini Stefano, C.F. TTTSFN90C06C265C.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

- A) il prelievo avviene nei punti aventi le coordinate geografiche UTM RER X: 706.561, Y: 906.407, in area demaniale, individuata nel Foglio 2, antistante il mappale 150 del NCT del Comune di Borgo Tossignano (BO), così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza della sponda sinistra del corpo idrico fluviale "Fiume Santerno - Sez. Casalfiumanese" codice IT080622000000005ER, ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;
- B) l'opera di presa è costituita da una elettropompa mobile della potenza non superiore a 0,75 kW, con un tubo di pescaggio del diametro di 35 mm, regolata alla portata massima di esercizio di 0,5 l/s;
- C) il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima complessiva di **0,5 l/s**, per complessivi **297 mc/anno**;
- D) la derivazione può essere esercitata nel periodo **dal 01 Marzo al 30 Settembre di ogni anno**, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi;
- E) la risorsa è utilizzata per l'irrigazione di un orto domestico della superficie complessiva di mq 900;
- F) attraverso un impianto di irrigazione a pioggia;
- G) il prelievo è assimilabile all'uso domestico di derivazioni superficiali, calcolato ai sensi della D.G.R. n. 609/2002;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza**

il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** estivo (maggio-settembre) di 0,55 m³/s e invernale (ottobre-aprile) di 0,7 m³/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo;

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nel periodo **dal 01 Marzo al 30 Settembre di ogni anno**, con rimozione dell'opera di presa durante i rimanenti mesi ;

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero);

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che

provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.7

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2028**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in

essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 8

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.9

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art. 10

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 11

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.



**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ
ROMAGNA**

Sede Legale: Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme (RA)



Parco regionale della
**Vena del Gesso
Romagnola**



Parchi e Riserve
dell'Emilia-Romagna



Riserva Naturale Bosco
della Frattona



Riserva Naturale
Onferno



Riserva Naturale Bosco di
Scardavilla

Riolo Terme, 21/02/2024

Prot. n. /2024

Rif. Prot. n arrivo 429 del 13/02/2024 e

prot. n° 466 del 15/02/2024

Class. 06-09 Fasc. 31/2024

Pratica n. 11/2024

Spett.le

Confartigianato Imola

imolainapa@pec.confartigianato.it

e e.p.c.

Spett.le ARPAE SAC BOLOGNA

aobo@cert.arpa.emr.it

Stazione Carabinieri Forestale di Castel Del
Rio

fbo42930@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Rinnovo di concessione acque pubbliche ad uso domestico per il Sig. Tattini Pierino residente in Comune di Borgo Tossignano (BO) in Via Garibaldi 36/A.

Valutazione di incidenza sul Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola (D.P.R. n.357/1997) e Nulla Osta del Parco della Vena del Gesso Romagnola (Art. 40, L. R. n.6/2005)

Richiedente: Confartigianato Imola e ARPAE SAC BOLOGNA.

Pratica n.11/2024

Procedura di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca): Livello 1 Screening di incidenza

Vista la richiesta di Confartigianato Imola per il Sig. Tattini Pierino per Valutazione di incidenza sul Sito Natura 2000 IT4070011 "Vena del Gesso Romagnola" e Nulla Osta del Parco Regionale omonimo, per Rinnovo di concessione acque pubbliche ad uso domestico per il Sig. Tattini Pierino residente in Comune di Borgo Tossignano (BO) in Via Garibaldi 36/A con protocollo 429 del 13/02/2024 e successiva richiesta ufficiale da parte di ARAPE SAC BOLOGNA prot. n° 466 del 15/02/2024;

Vista la Delibera di G. R. n.79 del 22 gennaio 2018 che approva Le Misure Generali di Conservazione (Allegato A), le Misure Sito-Specifiche di Conservazione (Allegato C) e il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000, SIC e ZPS (Allegato D).

Vista la Delibera di G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018 che approva le modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione, e ai Piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n.79/2018.

Vista la "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le linee-guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza" approvata dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta 1174/2023.

Vista la Determina Num. 14585 del 03/07/2023 che approva l'elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei

progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di pre-valutazione di incidenza Regionale.

Vista la Determina Num. 14561 del 03/07/2023 che approva l'elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale.

Vista la Direttiva sulle modalità specifiche e gli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta nelle Aree protette regionali (L.R. 6/2005, artt.40 e 49).

Visto il Regolamento per il rilascio del Nulla Osta del Parco Regionale della Vena del gesso Romagnola, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 marzo 2018, n. 296.

Vista l'istruttoria tecnica effettuata dal Forestale Dr. Cangini Lorenzo, Responsabile del Servizio Gestione delle Risorse, Conservazione e Promozione del Territorio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

Esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta e in particolare:

- Delega del Titolare Pierino Tattini a Noemi Betti per la presentazione del format proponente;
- Documento di Identità di Tattini Pierino e di Noemi Betti;
- Documentazione fotografica;
- Domanda di concessione precedente;
- Nulla-osta Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola;
- Modulo attivazione dell'istanza;
- Format proponente (N. 17620343);

Verificato che il proponente ha indicato le Condizioni d'Obbligo della Determina Emilia-Romagna Num. 14561 del 03/07/2023, più precisamente:

- 12. manterrà le stesse dimensioni, condizioni e ubicazione dell'intervento oggetto della precedente autorizzazione o concessione;
- 101. L'intervento di derivazione di acqua superficiale da corsi d'acqua naturali rispetterà il rilascio del Deflusso Minimo Vitale / Deflusso Ecologico (DMV/DE) del corso d'acqua;
- 100. L'intervento non comporterà la realizzazione di opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;
- 94. L'intervento non comporterà la deviazione del corso d'acqua.

Valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento e in particolare:

L'intervento ricade nel Foglio 2 Mappali 145 – 149 – 150 del Comune di Borgo Tossignano (BO) in ZONA C e in ZONA AREA CONTIGUA del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e all'interno del Sito ZSC-ZPS IT4070011 Vena del Gesso Romagnola.

Verificato che la derivazione acque pubbliche ad uso domestico si verifica in prossimità di habitat della RN2000 e nello specifico è presente:

- 92A0 Foreste a galleria di *Salix alba* e *Populus alba*.

Esito dello Screening

Espletata la procedura di screening si ritiene che

Il rinnovo di concessione acque pubbliche ad uso domestico per il Sig. Tattini Pierino residente in Comune di Borgo Tossignano (BO) in Via Garibaldi 36/A ricadente in AREA C e AREA CONTIGUA del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola avranno un'incidenza negativa su vegetazione, habitat e specie animali di importanza comunitaria e conservazionistica, presenti nel Sito. Tuttavia, per il carattere temporaneo del disturbo si ritiene che l'incidenza negativa possa essere valutata "non significativa".

Lo Screening si conclude con esito positivo.

Pertanto, il rinnovo di concessione in oggetto può essere autorizzato senza procedere con la Fase 2: Valutazione di incidenza Appropriata.

Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalle L.L.R.R. n. 6/2005 e 4/2007 e dal Decreto Legislativo n. 121/2011.

**IL DIRETTORE
Nevio Agostini**

*(documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

ci/NA

**ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ - ROMAGNA**

Codice fiscale: 90030910393
Sito Internet: www.parchiromagna.it

Sede presso
Comune di Riolo Terme
Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme
Tel. 0546.77404 - Fax 0546.70842
E-mail: info@parchiromagna.eu
Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it

NULLA – OSTA

- Valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento in oggetto.
- Verificata la conformità alle norme di salvaguardia di cui all'art. 6 della L.R. 10/2005 e al Piano Territoriale del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna n. 59 del 20 dicembre 2023.
- Acquisite e fatte proprie le precauzioni atte a eliminare o a limitare l'incidenza negativa sotto il livello di significatività e le c.o. connesse allo Screening d'incidenza.

Si rilascia Nulla – Osta

Il rinnovo di concessione a favore per conto del Sig. Pierino Tattini per il rinnovo di concessione acque pubbliche ad uso domestico residente in Comune di Borgo Tossignano (BO) in Via Garibaldi 36/A in appezzamento catastale individuato in Foglio 2 Mappali 145 – 149 – 150 del Comune di Borgo Tossignano (BO) in AREA C e AREA CONTIGUA del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e nella ZSC- ZPS IT 4070011 “Vena del Gesso Romagnola” a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

PRESCRIZIONI

1. L'intervento di derivazione di acqua superficiale da corsi d'acqua naturali rispetterà il rilascio del Deflusso Minimo Vitale / Deflusso Ecologico (DMV/DE) del corso d'acqua.

Si informa che la mancata osservanza delle prescrizioni citate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'**art. 60 della L.R. n. 6/2005** e ss. mm. e i. ed espone il trasgressore alle sanzioni penali previste dalle normative vigenti.

IL DIRETTORE
Nevio Agostini

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

cl/NA

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - ROMAGNA Codice fiscale: 90030910393 Sito Internet: www.parchiromagna.it	Sede presso Comune di Riolo Terme Via Aldo Moro, 2 – 48025 Riolo Terme Tel. 0546.77404 - Fax 0546.70842 E-mail: info@parchiromagna.eu Casella PEC: parcovenadelgesso@cert.provincia.ra.it
--	---

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.